



IMPOSTA DI SOGGIORNO

IMPOSTA DI SOGGIORNO LOCAZIONI BREVI

IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2024

Ai gentili gestori delle locazioni brevi,

La Legge Regionale n. 10/2023 entra in vigore il 1° maggio 2024 e si applicherà anche agli ospiti degli alloggi ad uso turistico così come previsto dalla Legge Regionale n. 11/2023. Le tariffe minime dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 9 ottobre 2023 e adottate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2023.

| | |
|--------------------------|---|
| TARIFFA STANDARD | € 2,00 giornalieri a persona, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi. Dall'ottavo in poi è esente |
| RIDUZIONE del 50% | dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre |
| RIDUZIONE del 50% | nel caso di gruppi organizzati da almeno 25 partecipanti (la riduzione si applica all'importo già ridotto nel caso in cui avvenga nei periodi sopracitati, ma non può essere inferiore ai 0,50 euro per giorno a persona) |

Le **esenzioni** dell'imposta di soggiorno sono previste dall'art. 4 della Legge Regionale 10/2023, segue un elenco delle esenzioni:

- i minori di anni quindici;
- coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno di pernottamento in poi;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, qualora beneficino di tariffe gratuite;
- coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- gli iscritti all'anagrafe dei residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;

- i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- le scolaresche di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda le **scadenze** delle dichiarazioni e dei versamenti (vedi art. 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1146 del 09/10/2023):

a) entro il 31 marzo, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;

b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.

In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori degli alloggi ad uso turistico **devono presentare la dichiarazione e effettuare il versamento entro il 31 marzo 2025**. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente le nuove modalità di esecuzione.

Si evidenzia che l'art. 9 della Legge Regionale 10/2023 e l'art. 9 della Legge Regionale 11/2023 sancisce le misure **sanzionatorie** per i locatori degli alloggi a uso turistico:

| FATTISPECIE | SANZIONE |
|--|---|
| Omessa dichiarazione, mendace dichiarazione <i>articolo 4, comma 1ter, del d.lgs. 23/2011</i> | la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto |
| Omesso, ritardato o parziale versamento <i>articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</i> | <ul style="list-style-type: none"> - sanzione amministrativa pecuniaria pari al 1% dell'importo versato tardivamente per i primi 15 gg (maggiorazione progressiva di 1% al giorno fino ad arrivare al 15%) <i>es. 1 giorno di ritardo 1%; 2 giorni di ritardo 2%; 10 giorni di ritardo 10%.</i> - sanzione amministrativa pecuniaria pari al 15% dell'importo versato tardivamente (dal 15esimo gg al 90esimo gg); - sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente (oltre i 90 gg); |
| Omessa dichiarazione sul portale Regionale delle Locazioni Brevi Turistiche | sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000 |
| Mendace dichiarazione sul portale Regionale delle Locazioni Brevi Turistiche | sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.800 |

| | |
|--|--|
| Omessa trasmissione della comunicazione all'amministratore di condominio | sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 |
| Omessa comunicazione o promozione del CIR su siti di pubblicità (es. Booking, Airbnb ecc.) <i>Si informa che il Comune di Courmayeur non ha nessun accordo di riscossione dell'imposta con le piattaforme online.</i> | sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.000 |
| Erogazione di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero ulteriori a quelli consentiti | sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 |
| In caso di ingiustificato rifiuto di fornire le informazioni richieste, opposto agli incaricati del Comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza | sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 2.400 per ogni alloggio a uso turistico |

In allegato si trasmettono i riferimenti normativi.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si segnala che i referenti in materia sono il Sig. Marco Esposito (Ufficio tributi tel. 0165831348 – e-mail m.esposito@comune.courmayeur.ao.it contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00) e il Sig. Sergio Gianetta (Ufficio tributi tel. 0165831362 – e-mail s.gianetta@comune.courmayeur.ao.it contattabile dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00).

Cordiali Saluti.

- [SITO REGIONALE](#)
- [LEGGE REGIONALE 10/2023](#)
- [LEGGE REGIONALE 11/2023](#)
- [DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1146 DEL 09/10/2023](#)
- [DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 28/11/2023](#)